



Cura Italia

Cosa prevede il decreto
articolo per articolo

Premessa

L'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19 ha investito profondamente il sistema Paese, con un impatto significativo sul settore dei servizi pubblici.

Nell'emergenza, infatti, il servizio pubblico ha dovuto riorganizzarsi velocemente con molte criticità da affrontare; così come alcuni dati strutturali, che hanno indebolito la rete dei servizi in questi anni, si sono manifestati in tutta la loro evidenza: carenza di personale, scarsi investimenti in risorse e innovazione, un pesante ridimensionamento della rete territoriale di assistenza.

I settori più colpiti in queste settimane sono indubbiamente quelli legati al ciclo della salute e della sicurezza pubblica, sui quali è ricaduto il peso della gestione della emergenza sanitaria e, a seguire, la gestione delle diverse misure di contenimento.

Contemporaneamente tutte le pubbliche amministrazioni hanno dovuto rapidamente modificare l'organizzazione del lavoro, in relazione alle misure assunte, dando prevalenza alla modalità di lavoro da remoto.

In ragione di ciò, il DL approvato dal Governo, che segue una serie di DPCM che hanno accompagnato la gestione dell'emergenza, rappresenta un nucleo di interventi volti ad affrontare diversi capitoli: sanità, sostegno al lavoro, sostegno alle famiglie, misure specifiche relative al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e della rete assistenziale.

Per ciò che attiene la **salute** ci si è concentrati sulle criticità relative alla carenza di personale, approvvigionamenti di materiale biomedicale, tutela della salute e fornitura dei dpi, valorizzazione del lavoro degli operatori della sanità.

Su questi capitoli la Funzione Pubblica Cgil ritiene apprezzabile lo sforzo in termini di investimento ma rileva alcune criticità: la definizione di processi di potenziamento dell'organico che prevedono forme flessibili e a termine di assunzioni, una riserva di fondi aggiuntivi in deroga al tetto previsto dall'art 23 decreto 75/17 solo per la sanità e solo sulla maggiorazione del lavoro straordinario, l'assenza del superamento della norma che prevede l'esclusione del personale sanitario dalle misure previste dalla legislazione vigente sulla sorveglianza sanitaria.

Per ciò che attiene le **amministrazioni centrali** gli interventi riguardano diverse amministrazioni e prevedono sia interventi di premialità per il lavoro straordinario di chi in emergenza opera in presenza - forze dell'ordine e dipendenti delle Agenzie delle dogane e monopoli - sia misure sottese al necessario intervento sull'attività ordinaria di settori come la giustizia, al fine di consentirne la riorganizzazione dell'attività a tutela dei cittadini e degli operatori.

Misure sono poi rivolte al settore delle **amministrazioni locali** come la proroga di validità dei documenti di identità (che ha un effetto sia di agevolazione per i cittadini che di deflazione dell'attività dei demografici), il differimento dei termini relativi alla contabilità degli Enti Locali, il riconoscimento della nettizzazione del tetto al salario accessorio previsto dall'art.23 Dlgs 75/17 delle risorse per lo straordinario della polizia locale. Ma si rileva

ancora la mancanza, purtroppo, di interventi che affrontino il tema del lavoro in sicurezza degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti; così come c'è un tentativo, interessante nell'intenzione ma confuso nella scrittura, di dare risposte alle sospensioni dei servizi che riguardano gran parte della cooperazione sociale e del terzo settore.

Ci sono inoltre provvedimenti rivolti alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, che intervengono sulle modalità di gestione della prestazione lavorativa, ampliando durata e remunerazione dei congedi, allargamento degli ammortizzatori sociali, tutela del reddito dei lavoratori autonomi, premialità per i lavoratori dipendenti che, nonostante le misure di contenimento e non potendo ricorrere al lavoro da remoto, svolgono la prestazione in presenza.

Riteniamo questo primo intervento complessivo del Governo un'iniezione di misure dirette al sostegno ai redditi da lavoro e alla continuità occupazionale (come la moratoria sui licenziamenti), insieme a interventi rivolti al lavoro e imprese (su fiscalità, mutui e accessi al credito), che segnano l'importanza del confronto agito da Cgil Cisl e Uil. Un impegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, a garanzia della tenuta economica del sistema, che consenta al nostro paese di mantenere in piedi la nostra struttura produttiva, e a sostegno dei consumi. Uno spettro di obiettivi che ci possa permettere, passata l'emergenza sanitaria, di garantire al paese una rapida ripresa.

Sul fronte dell'emergenza sanitaria, infine, riteniamo che siano necessari ulteriori interventi realmente in grado di garantire la salute degli operatori e dei cittadini e che garantiscano le risorse necessarie al giusto riconoscimento dei professionisti che operano nel sistema della salute pubblica e privata - compreso il rinnovo del CCNL della sanità privata - e della rete dei servizi sociali e sociosanitari che, anche nell'emergenza, si occupano delle persone, sia nelle Rsa che con l'attività domiciliare.

Cosa prevede il decreto articolo per articolo

Art.1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

In deroga all'art.23, c.2 del Dlgs 75/17 i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza e del comparto del SSN sono incrementati per una somma pari a 250 milioni di euro, immediatamente ripartiti secondo la Tabella A allegata a decreto stesso (art.1, c.1). E' stabilito, e immediatamente ripartito come da Tabella A, un finanziamento dedicato alle assunzioni con contratti di lavoro autonomo di cui all'art.1, c.1 lettera a) del DL 14/20 e per le finalità di cui al c.6 dell'art.1 dello stesso decreto (incarichi a professionisti sanitari in quiescenza), pari a 100 milioni di euro.

Art.2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute

Il Ministero, con apposito finanziamento, è autorizzato ad assumere personale, tra dirigenza e comparto, per complessive 87 unità.

Art.3 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

Le regioni e le province autonome sono autorizzate sia al potenziamento delle reti dei posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 sia ad acquistare da gestori privati autorizzati ed accreditati e, in subordine, anche non accreditate, prestazioni sanitarie in deroga ai limiti di legge vigenti.

Le regioni possono chiedere ai gestori privati, ai gestori privati accreditati e non , di mettere a disposizione il personale in servizio nonché le loro strutture. Le strutture verranno indennizzate secondo quanto previsto al successivo art.6 c.4. (indennità di requisizione). Per tutti gli scopi di cui al presente articolo è stanziato un apposito finanziamento per complessivi 400 milioni di euro.

Non sono chiare le modalità attraverso le quali verrà utilizzato il personale dei gestori privati nel momento in cui potrà essere chiamato a svolgere la propria attività presso le strutture pubbliche (vedi accordo Regione Lombardia- Associazioni Sanità privata). Nello specifico noi avevamo proposto l'utilizzo del distacco temporaneo ai sensi dell'art.30 del DLGS 276/03, maggiormente tutelante sotto il profilo giuridico, contrattuale e della tutela della salute e sicurezza, nonché del rischio professionale. Il sistema dell'indennizzo, inoltre, potrebbe creare successivamente dei problemi.

Art.4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee

Le regioni e le province sono autorizzate, in deroga alla disciplina vigente, a predisporre aree di assistenza sanitaria sia all'interno che all'esterno delle strutture di cura, pubbliche e private, nonché in altri luoghi idonei, in deroga ai requisiti sull'accreditamento vigenti. Per le opere occorrenti è stabilito un finanziamento dedicato pari a 50 milioni di euro (Tabella B allegata al decreto).

Art. 5 Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Il Commissario Straordinario è autorizzato, nei limiti di spesa previsti di 50 milioni di euro, ad erogare contributi a fondo perduto e in conto gestione, avvalendosi di Invitalia, alle aziende produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.

Art.6 Requisizioni in uso o in proprietà

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, anche su richiesta del Commissario Straordinario, può requisire in uso o proprietà presidi sanitari e dispositivi nonché beni mobili di qualsiasi genere, finalizzati ad affrontare l'emergenza sanitaria. Al proprietario verrà corrisposta un'indennità di requisizione pari al valore corrente ai prezzi di mercato al 31 dicembre 2019. La requisizione in uso o proprietà è possibile anche per beni immobili (alberghi o altro), con le stesse modalità. Per tali finalità è dedicato un finanziamento di 150 milioni di euro.

Art.7 Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

E' consentito l'arruolamento per un anno di 120 medici e 200 infermieri presso l'Esercito Italiano.

Art.8 Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

Il Ministero della Difesa è autorizzato ad assumere personale sanitario nella misura di 6 unità di personale di varie qualifiche.

Art.9 Potenziamento delle strutture della sanità militare

Sono stabiliti finanziamenti dedicati per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari per le strutture della sanità militare, compreso lo stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze, autorizzato a produrre materiale disinfettante, germicida e battericida.

Art.10 Potenziamento risorse umane INAIL

Autorizzazione per l'INAIL al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa per 200 medici e 100 infermieri per una durata non superiore a 6 mesi eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020.

Art.11 Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto è autorizzato ad assumere 50 unità di personale di varie qualifiche.

Art.12 Misure per la permanenza in servizio del personale sanitario

Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga alle normative vigenti sono autorizzate a trattenere in servizio i dirigenti medici, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari, in subordine a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del DL 14/20, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. La stessa cosa può essere fatta per il personale medico della Polizia di Stato.

Art.13 Deroche in materia di riconoscimento delle qualifiche delle professioni sanitarie

Possono essere reclutati professionisti sanitari che abbiano conseguito il titolo al di fuori del territorio nazionale ma secondo le direttive UE. Questi possono presentare apposita istanza alle regioni, corredata da certificato di iscrizione all'albo del paese di provenienza. Possono essere assunti sia con contratto di lavoro autonomo che di lavoro dipendente a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dagli artt.1 e 2 del DL 14/20.

Art.14 Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Ai lavoratori dipendenti da imprese che operano nell'ambito della produzione e della dispensazione di farmaci, dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca, non si applica la misura della quarantena obbligatoria, fermo restando la sorveglianza sanitaria.

Art.15 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

E' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, fermo restando quanto previsto all'art.34 del DL 9/20 riguardo le disposizioni del Comitato Scientifico della Protezione Civile, quanto disposto dalle linee guida OMS, dalle evidenze scientifiche e altro, in particolare sui dpi privi del marchio CE. La conformità del prodotto verrà autocertificata dalle aziende all'Inail (entro 3 giorni), l'Inail provvederà a valutarne la conformità.

La disposizione rischia di estendere ulteriormente i problemi legati alle forniture di dpi, di ogni genere, arrivati in questi giorni di emergenza, e considerati da più parti inadeguati alla protezione degli operatori sanitari. Sarà necessario un attento monitoraggio da parte nostra, delle nostre strutture, RLS e RSU.

Art.16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Sono considerate DPI le mascherine chirurgiche senza marchio CE per tutti quei lavoratori, compresi quelli che svolgono servizi essenziali che non possono mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Anche questa misura, se non adeguatamente monitorata, rischia di non proteggere adeguatamente i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza.

Art.18 Rifinanziamento Fondi

Per tutte le misure previste dagli articoli relativi al SSN e per quanto previsto dalle specifiche misure contenute nel DL14/20, è previsto un finanziamento al FSN di 1410 milioni di euro e di 1650 milioni al Fondo Nazionale per le emergenze nazionali, per l'anno 2020

Art.19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Tali trattamenti possono essere erogati per un massimo di nove settimane per tutti i lavoratori in forza al 23 Febbraio con causale emergenza COVID19. La richiesta di accesso al fondo deve essere presentata al massimo entro il mese di agosto.

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservare l'art. 14 del dlgs 148/2015, i termini dell'art. 15 comma 2, e dell'art.30 comma 2, mentre è stato recuperato, rispetto alle prime versioni, l'obbligo di informazione e consultazione, anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione. La domanda deve in ogni caso essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello dell'inizio della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa. I suddetti periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono calcolati nella durata massima prevista dall'art. 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 148 e sono neutralizzati ai fini delle successive, eventuali, richieste. Per i lavoratori beneficiari non è prevista l'anzianità lavorativa di 90 giorni.

L'assegno ordinario viene concesso, limitatamente al periodo dell'emergenza, anche ai lavoratori dipendenti di azienda con più di 5 dipendenti e il datore di lavoro può scegliere che il pagamento avvenga direttamente da parte dell'INPS.

I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino alto Adige garantiscono erogazioni all'assegno con le medesime modalità del presente articolo.

La criticità da evidenziare è che la richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps può creare problemi nella tempistica di erogazione. Dove possibile, va rivendicato l'anticipo da parte del datore di lavoro.

Art.21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

I lavoratori che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Art.22 Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

Le regioni e le province autonome possono autorizzare, per i periodi di sospensione delle attività dei settori privati non coperti dai trattamenti ordinari, ivi compresi i settori agricoli, pesca e terzo settore (compresi gli enti religiosi), la cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane, con accordi conclusi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali e per tutti i lavoratori in forza al 23 Febbraio 2020. L'accordo non è richiesto per le imprese fino a 5 dipendenti. Al pagamento provvede l'Inps, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande stesse e nei limiti di spesa individuati dall'articolo, 3293,2 milioni di euro. Sono fatti salvi i periodi già riconosciuti, e le relative risorse, già assegnate con il DL 9/20 agli artt. 15 e 17.

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per i settori del lavoro privato da noi rappresentati, a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado, l'articolo interviene prevedendo, a decorrere dal 5 marzo 2020, al comma 1 uno specifico congedo di quindici giorni, continuativo o frazionato, per i figli in età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% delle retribuzione, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Nel comma 2 si dispone che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione sono convertiti nello specifico congedo di cui sopra con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati come congedo parentale.

Il congedo è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni a condizione che nel nucleo familiare uno dei genitori non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato.

I limiti di età non si applicano per figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per i figli minori compresi nell'età 12/16 anni, sempre a condizione che nel nucleo familiare uno dei genitori non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato, i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e con il diritto di mantenimento del posto di lavoro. Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari.

In alternativa al congedo è prevista la possibilità di usufruire di un bonus fino a un limite massimo di 600 euro per servizi da baby sitter.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'articolo incrementa il numero di giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 104/1992 art.33 comma 3 di ulteriori 12 giorni complessivi usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Per il personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative connesse all'emergenza.

Questo articolo si applica ai lavoratori pubblici e privati che assistono familiari disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/92. A nostro avviso deve riguardare anche i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (come peraltro ipotizza la risposta ad una FAQ del sito della Presidenza del Consiglio).

Per questo ci aspettiamo una modifica coerente del testo.

In più, ribadiamo che il comma due dell'articolo, che non condividiamo, dà solo una specifica sull'utilizzo di tali permessi per il personale sanitario in relazione alle esigenze organizzative aziendali. Per noi il diritto all'estensione deve essere esigibile per tutti i lavoratori, pubblici e privati, beneficiari della legge 104/92. Noi chiediamo più assunzioni possibili che permettano anche a questi lavoratori disabili o con disabili a carico di poter usufruire di un diritto.

Inoltre va specificato che 12 giorni aggiuntivi di permesso sono per ogni disabile a carico.

Art.25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Per i lavoratori dei settori pubblici valgono le stesse disposizioni previste all'art. 23 per i lavoratori privati con la previsione che per i lavoratori della sanità pubblica e di quella accreditata, comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico impiegato nell'emergenza da covid19 il bonus baby sitter, in alternativa al congedo specifico, è riconosciuto nel limite massimo di 1000 euro.

Art.26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Sempre nell'ambito dei settori privati da noi rappresentati, l'articolo dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comperto,

Per tutti i lavoratori pubblici e privati, in possesso della certificazione di disabilità grave o attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapia salvavita, fino al 30 aprile il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Per il periodo di quarantena o di sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria, il certificato di malattia è redatto dal medico curante che riporta gli estremi del provvedimento che ha dato origine a una delle fattispecie di cui sopra. I certificati redatti prima dell'entrata in vigore del decreto di cui si tratta sono validi anche senza il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica

Art.35 Disposizioni in materia di Terzo Settore

Sono spostati al 31 ottobre 2020 alcuni adempimenti relativi agli ETS, a partire dagli adempimenti di bilancio.

Art.34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Art.39 Disposizioni in materia di lavoro agile

L'articolo riconosce ai lavoratori con disabilità nella condizione dell'art, 3 comma 3 della legge 104/1992, o che abbiano nel nucleo familiare una persona nella condizione di cui sopra, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e per il settore privato al lavoratore con gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze.

Art.40 Sospensione misure di condizionalità

Al fine di limitare il più possibile ogni spostamento delle persone fisiche vengono sospesi per 2 mesi dall'entrata in vigore del DL 19/2020 le misure di condizionalità connesse con: Reddito di Cittadinanza, NASPI e DISCOLL. In particolare, per quel che riguarda il Reddito di Cittadinanza gli obblighi sospesi riguardano: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; la sottoscrizione del Patto per il lavoro; la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale; la scelta da parte del beneficiario dell'Assegno di Ricollocazione; la partecipazione ai PUC (ove attivati)

Per i beneficiari di NASPI e DISCOLL disposizioni di cui al Decreto legislativo n.22 del 2015 per i percettori di NASPI e DISCOLL nonché per i beneficiari di integrazioni salariali di cui all'art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015, valgono le stesse sospensioni. Al termine del periodo di validità delle misure emergenziali gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini dell'adempimento degli obblighi verrebbero ripristinati senza contare i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio. Con le stesse motivazioni sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

Art.46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Con questo articolo si dispone la sospensione, per 60 giorni, dell'avvio delle procedure di licenziamento e quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo.

Art.47 Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Sono sospese su tutto il territorio nazionale le attività dei centri semiresidenziali, comunque denominati, sanitari e socio-sanitari. Sono possibili, come previsto dal precedente DL 14, attività domiciliari rese dai rispettivi gestori presso il domicilio degli utenti, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni. Le assenze accumulate nel periodo di emergenza non fanno perdere il titolo alla frequenza del centro stesso e i lavoratori che hanno un familiare in condizione di disabilità da assistere possono assentarsi dal posto di lavoro, autocertificando la propria condizione, senza che questo costituisca giusta causa per il recesso del datore di lavoro.

Art.48 Prestazioni individuali domiciliari

L'articolo esplicita quanto già previsto nel DL 14, prevedendo la possibilità che le pubbliche amministrazioni possano, direttamente o in accordo coi gestori se i servizi sono in appalto/concessione, erogare prestazioni domiciliari o a distanza, rispettando sempre tutte le precauzioni e alle stesse condizioni contrattuali. L'attività deve essere prevista attuando specifici protocolli per la sua realizzazione. Dispone le modalità attraverso le quali possono

avvenire i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei gestori privati. Le previsioni valgono per tutti i servizi erogati in semiresidenzialità e in domiciliarità, anche educativi e scolastici.

Si tratta di una norma foriera di molte possibili controversie interpretative. L'articolo precisa, per tutte le pubbliche amministrazioni (quindi da una lettura letterale Asl comprese), le modalità attraverso le quali le attività possono essere prestate, ad esempio attraverso la previsione esplicita di un protocollo attuativo. Inoltre viene prevista la possibilità di provvedere al pagamento, in base agli accordi contrattuali e in base a quanto previsto a Bilancio Preventivo dell'Ente, ai soggetti gestori anche in periodo di sospensione nel caso in cui l'attività dovesse essere riconvertita in prestazioni domiciliari. Il tutto al netto di quanto eventualmente previsto in termini di minori entrate dovute ad una diversa modalità di erogazione del servizio. Inoltre potranno essere pagate tutte quelle attività legate al mantenimento della struttura in quanto tale (quale ad esempio la sanificazione). Al comma 3 si prevede che, nel caso in cui gli enti procedano al pagamento dell'attività riconvertite nelle modalità sopra individuate, sia sospeso il pagamento degli ammortizzatori sociali. La norma riguarda tutti i servizi educativi e tutti i servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione e chiusi in seguito alle varie disposizioni nazionali e ordinanze regionali.

Art.63 Premio ai lavoratori dipendenti

La norma prevede per il solo mese di marzo, l'erogazione di un incentivo di 100 euro per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro l'anno, da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nello stesso mese di marzo. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito.

Art.70 Potenziamento dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli

Incremento, per il 2020 per un importo di 8 milioni di Euro delle risorse per il lavoro straordinario del personale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli in previsione del maggiore impegno per le attività di controllo di porti, aeroporti e dogane interne

Art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali

Si consente per permanere dello stato di emergenza lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento. Il comma 1 lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l'immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale). È assicurata, inoltre, la pubblicità delle sedute, ove prevista dalla vigente normativa. Il comma 3 sospende l'applicazione dei commi 9 e 55 della legge 56/2014, stante

l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea. Le modalità procedurali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.

Art.74 Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno

Autorizzazione alla spesa di 2.073.600 per lo straordinario dei vigili del Fuoco e di 900.000 Euro per i richiami del personale volontario.

Autorizzazione per ulteriori 90 giorni a decorrere dal 3 aprile 2020 della spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.

Sempre per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno per lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

L'articolo autorizza le amministrazioni ad acquistare, con procedure semplificate, beni e servizi informatici per agevolare la diffusione del lavoro agile nelle stesse amministrazioni.

Il limite resta che le amministrazioni debbono procedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art.81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020

Considerata la situazione, si interviene sul termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 che prevede un termine massimo di 60 giorni

Art.83 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Art.84 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

Art.85 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

Gli artt. 83, 84 e 85 indicano in maniera piuttosto analitica le misure che i capi degli uffici giudiziari, della giustizia amministrativa e della Corte dei Conti possono adottare per il contenimento del contagio da COVID 19 nonché i termini per il differimento o la sospensione dei termini previsti nei rispettivi ambiti.

Art.87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

L'articolo recepisce quanto disposto con la direttiva n. 2/2020 del ministro della pubblica amministrazione in materia di lavoro agile e procedure concorsuali.

Si conferma che la modalità agile è quella ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, anche con l'utilizzo dei propri strumenti informatici da parte del lavoratore nel caso l'amministrazione non fosse in grado di fornirli, fino alla cessazione dell'emergenza e che le stesse pubbliche amministrazioni limitano la presenza fisica del personale solo alle attività indifferibili e a quelle strettamente connesse alla gestione dell'emergenza.

L'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza fisica è uno dei punti di maggiore criticità. Ad oggi non esistono indicazioni o linee guida su ciò che è da ritenersi indifferibile e le amministrazioni stanno agendo in maniera autonoma anche all'interno di uno stesso ente senza alcuna attivazione degli strumenti di partecipazione sindacale. E' necessario avviare subito un percorso di partecipazione sindacale, anche attraverso strumenti telematici, che veda protagoniste in primo luogo le RR.SS.UU. e gli RR.LL.SS. per definire in tutti i posti di lavoro le attività indifferibili e quelle strettamente connesse alla gestione dell'emergenza.

Inoltre il comma 3 dispone che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono agire utilizzando le ferie pregresse, i congedi, la banca delle ore, le rotazioni di personale o istituti analoghi nel rispetto delle disposizioni contrattuali, solo esperite tali possibilità allora le amministrazioni possono esentare i lavoratori dal servizio considerando tale assenza come servizio prestato a tutti gli effetti senza la corresponsione dell'indennità di mensa (quest'ultimo elemento non era previsto dalla circolare del ministro della pubblica amministrazione). Anche su questo aspetto riteniamo necessario attivare forme di partecipazione sindacale per evitare abusi sull'utilizzo di specifici istituti contrattuali.

Le procedure concorsuali ad esclusione di quelle la cui valutazione sia effettuata su basi curricolari o in modalità telematica, sono sospese per 60 giorni, possono essere concluse le procedure per le quali la valutazione dei candidati è già stata effettuata.

Anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, nel rispetto delle preminenti esigenze di servizio, possono essere dispensate dalla presenza in servizio e tale periodo è equiparato ai fini del trattamento economico e previdenziale al servizio prestato con esclusione dell'indennità di mensa. In caso di quarantena, sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria è riconosciuta la malattia con esclusione di tali periodi dal computo dei giorni previsti dalle diverse normative che regolano il settore della sicurezza e del soccorso.

Art.102 Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

Sono previste una serie di deroghe, da adottarsi con DM Istruzione e Ricerca e con decreto rettorali a valere sulle singole Università, che nella sostanza consentono ai laureati in Medicina e Chirurgia, considerati idonei, ad esercitare la professione anche senza l'esame di abilitazione. Per tutte le professioni sanitarie di cui all'art. Della L.4/06 l'esame finale può svolgersi anche a distanza, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

Sono norme già contenute nel DL 14/20 ma ulteriormente precisate.

Art.103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Vengono sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, Si estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Vengono esclusi dai periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti dalle disposizioni del DL 19 o dai precedenti decreti legge emanati a causa dell'epidemia. Sono escluse dalla sospensione dei termini i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali; i contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese sono sospesi i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

E' infine sospesa fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo.

Art.104 Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

E' prorogata al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020. L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.

Art.107 Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020- 2022

Viene prorogato il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, Province, Città Metropolitane, unioni comunali e i loro enti e organismi

strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011).

Tale termine fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020), è fatto slittare al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari del titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e al 30 giugno 2020

Mentre per il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti vigilati il termine di approvazione del 30 giugno dell'anno successivo è posticipato al 30 settembre 2020.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione di tale documento contabile è rinviato al 30 settembre 2020.

Viene poi disposta la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 degli enti locali.

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente individuato nel 30 aprile viene differito al 30 giugno 2020.

Viene stabilito che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possano approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine per la presentazione al Consiglio comunale o provinciale del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni fissatosi norma al 31 luglio di ciascun anno.

Vengono rinviati al 30 giugno 2020 di termini per:

- la deliberazione dello stato di dissesto;
- la deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie;
- la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale
- l'esame, la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato al 30 settembre 2020.

Viene differito al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso prevista dall'articolo 243-quinquies, comma 1, del TUEL.

Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

Per il solo esercizio finanziario 2020 si prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, che possa essere utilizzata, fermo restando la priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza.

La norma prevede inoltre che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per il 2020, possano utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza iCOVID 19, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 110 Rinvio questionari SOSE province e città metropolitane

Viene fissato in in 180 giorni il termine per la restituzione da parte di province e città metropolitane dei questionari SOSE previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del dlgs 26 novembre 2010, n. 216.

Art.111 Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario

Viene sospeso, per l'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa. La sospensione dei mutui concessi dalla CdP spa riguarda solo quelli della cd. gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il pagamento è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale di ciascun prestito.

Le regioni sono autorizzate ad utilizzare il risparmio derivante dalla sospensione dei mutui per finanziare spese destinate al rilancio dell'economia e al sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid- 2019,

Per il rispetto del pareggio di bilancio si consente alle regioni a statuto ordinario a cedere spazi di spesa alle Regioni maggiormente colpite dall'epidemia di Covid-2019 (cd. patto orizzontale), con decisione assunta in sede di Conferenza Stato Regioni.

Art.112 Sospensione quota capitale mutui enti locali

Viene sospeso, per l'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti spa, limitatamente a quelli della cd. gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. Gli enti locali ad utilizzare il risparmio conseguente per finanziare spese finalizzate a interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19. La sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

Art.114 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato, per una quota prevalente, ai comuni e, per una quota residua, alle province e città metropolitane. Il riparto del fondo tra gli enti avverrà con un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DL 16/2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Art.115 Straordinario polizia locale

Si stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze legate ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Inoltre, per il 2020, viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvede al riparto delle risorse del fondo.

Art.116 Termini riorganizzazione Ministeri

Vengono prorogati di tre mesi i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora scaduti alla data di emanazione del Decreto.

**FP
CGIL**



www.fpcgil.it